

STATUTO
NUOVA ECONOMIA COOPERATIVA PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI S.P.A.
Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1.

Promossa dall'Unione Europea delle Cooperative (in breve, di seguito, anche, "UE.COOP") (Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta con D.M. del 24 aprile 2013, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 220/2002) è costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8, 11 e 12 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59, una società per azioni con la denominazione "FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE — NUOVA ECONOMIA COOPERATIVA PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI S.P.A.", in breve anche "FONDO NECST S.P.A."

Articolo 2.

La società ha sede in Roma.

Possono essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in tutta Italia.

La società aderisce in qualità di aggregata, senza diritto di voto, a UE.COOP.

Articolo 3.

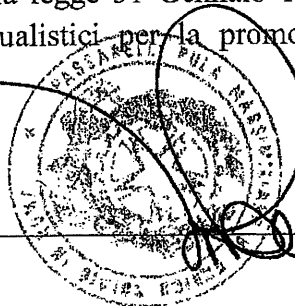
La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine. La società cesserà comunque laddove, prima di tale termine e della sua eventuale proroga, intervenisse l'estinzione della UE.COOP. o la perdita del riconoscimento giuridico di quest'ultima.

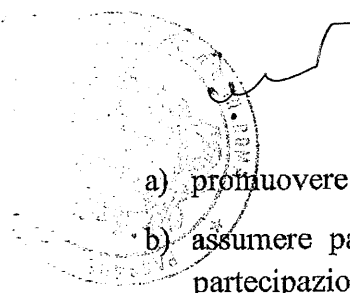
OGGETTO SOCIALE

Articolo 4.

La società gestisce il fondo mutualistico di UE.COOP ai sensi degli articoli 11 e 12 della Legge n. 59/1992 e, pertanto, ha per oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di promozione e finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno, in conformità alle previsioni della legge 31 Gennaio 1992 n. 59 ed in particolare dell'art. 11 in materia appunto di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società a tale scopo può:



- 
- a) promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi;
 - b) assumere partecipazioni in società cooperative o in società da esse controllate ovvero partecipazioni in società o enti in genere volte al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1 ter, della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 - c) finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi;
 - d) organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione;
 - e) promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo;
 - f) predisporre specifici progetti per il perseguimento dell'oggetto sociale, finanziati dallo Stato o dagli enti pubblici;
 - g) compiere qualsiasi operazione ritenuta funzionale al perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto di quanto previsto e consentito dalla disciplina applicabile.

La società potrà avvalersi, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, di società nazionali ed estere tecnicamente qualificate alle quali affidare, quando necessario, incarichi e commesse, nonché di esperti, consulenti, tecnici, ricercatori e studiosi.

CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 5.

Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero).

Il capitale è diviso in numero 1.200 (milleduecento) azioni nominative del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ai sensi del primo comma dell'art. 12 della Legge n. 59/1992 il capitale sociale deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80% (ottanta per cento) dall'associazione riconosciuta che ne ha promosso la costituzione.

Con deliberazione dell'Assemblea e fermo restando quanto previsto dal predetto art. 12, comma 1, della Legge n. 59/1992, il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione al numero di azioni possedute, salve le ipotesi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione previste dall'art. 2441 del c.c..

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del c.c., ha facoltà di aumentare, anche in modo scindibile e fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della Legge n. 59/1992, in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) prevedendo anche l'eventuale sovrapprezzo. La delega ha una durata massima di cinque anni.

Articolo 6.

Le azioni sono nominative e non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci, fermo restando il vincolo di partecipazione al capitale sociale di cui all'art. 12 comma 1 della

Legge n. 59/1992.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai possessori uguali diritti.

I versamenti sulle azioni, oltre il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte stabilito dalla legge, devono effettuarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrono gli interessi di mora nella misura del saggio risultante dalla media dei saggi ufficiali di sconto vigenti nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il versamento e la data del versamento stesso, aumentato di tre punti, nel rispetto della legge sull'usura.

La Società può acquistare azioni proprie nei limiti di cui agli articoli 2357 e 2357-bis codice civile e fermo restando il vincolo di partecipazione al capitale sociale di cui all'art. 12 comma 1 della Legge n. 59/1992.

La Società non può sottoscrivere azioni proprie salvo quanto previsto dall'articolo 2357-quater codice civile, accettare azioni proprie in garanzia nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della Società salvo quanto previsto all'art. 2358 codice civile.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7.

Per ogni rapporto con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

ASSEMBLEE

Articolo 8.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli aventi diritto a parteciparvi e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni se particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, nonché quando il consiglio di amministrazione lo reputi opportuno o ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, con la precisazione delle materie da trattare.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati



della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee mediante avviso, da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima della data di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; esso può inoltre prevedere una seconda convocazione restando fermi il luogo e l'ordine del giorno.

E' consentita, in deroga alla precedente disposizione, la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 10.

L'Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza, da persona designata dagli azionisti intervenuti, si costituisce e delibera validamente a norma di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio, anche dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Articolo 11.

Possono intervenire alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con l'osservanza dell'art. 2372 del codice civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, la validità del diritto di intervenire e quella della costituzione dell'organo.

Articolo 12.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice presidente, se questi non sono stati nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica per non più di tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il loro eventuale compenso viene stabilito all'atto della nomina dell'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Resta inteso che in ogni caso la delega del Consiglio di Amministrazione non potrà comprendere le materie non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

L'eventuale remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con lo statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

È ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di Amministrazione si tenga in collegamento fonico o audiovisivo. In tal caso deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

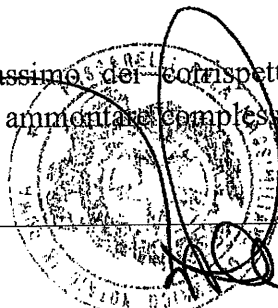
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

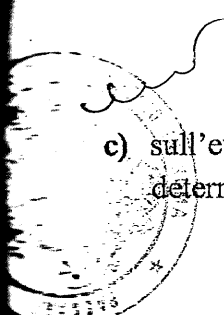
Articolo 14.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione della società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto riservato dalla legge e dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Oltre a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) l'approvazione del piano di attività per l'esercizio successivo, corredato dai criteri con i quali saranno effettuate le iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, sotto forma di partecipazione e di finanziamenti, con la fissazione di linee di intervento e di elementi di priorità;
- b) l'approvazione dell'ammontare unitario massimo dei corrispettivi per istruttoria delle iniziative, in relazione ai prezzi di mercato e all'ammontare complessivo massimo degli stessi, in relazione al piano di attività di cui sopra;





c) sull'eventuale nomina del Direttore, nonché sulla di lui revoca e sospensione e sulla determinazione del relativo compenso.

Articolo 15.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente ed in mancanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o dall'amministratore più anziano di età, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno il Presidente o chi ne fa le veci e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedito per raccomandata al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine può essere ridotto a quarantotto ore in caso di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16.

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e con le modalità previste dalla delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza, assenza o impedimento il Vice presidente, ha il potere di nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni.

Gli stessi poteri hanno gli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 17.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, oltre due sindaci supplenti.

Essi possono essere nominati dall'Assemblea anche tra i non soci.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

All'atto della nomina l'Assemblea deve determinare la retribuzione annua dei Sindaci per l'intera durata del loro ufficio.

Non può essere nominato Sindaco chi si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2399 codice civile.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti sulla società; in tal caso, il

Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Resta ferma la possibilità, nei casi previsti come necessari dalla legge o quando ritenuto comunque opportuno, di affidare la revisione legale dei conti ad una società di revisione o ad un revisore legale dei conti iscritti nell'apposito registro; in tal caso, il Collegio Sindacale deve essere composto almeno da un membro effettivo e un membro supplente scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale scritto che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro, sul quale vanno verbalizzati anche gli accertamenti individuali.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

È ammessa la possibilità che la riunione del Collegio Sindacale si tenga in collegamento fonico o audiovisivo. In tal caso deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

I Sindaci hanno, infine, tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

RIPARTIZIONI UTILI

Articolo 18.

L'esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

In ciascun bilancio di esercizio, oltre a quanto stabilito per legge, deve essere esposto in modo distinto il rendiconto, specificato per singole voci, operazioni compiute sul fondo di cui al precedente articolo 4; in particolare questa parte del bilancio deve evidenziare:

- a) versamenti effettuati da cooperative e consorzi aderenti ad UE.COOP, a norma dell'art. 11 comma 4 della legge 59/92;
- b) devoluzione di patrimoni residui delle cooperative in liquidazione aderenti ad UE.COOP, a norma dell'articolo 11 comma 5 della legge n. 59/92;
- c) contributi da chiunque erogati a titolo di liberalità;
- d) finanziamenti pubblici eventualmente ottenuti a norma del precedente art. 4 lettera f);
- e) altre entrate;
- f) costi di produzione inerenti all'istruttoria delle iniziative di cui all'art. 11 comma 3 della legge n. 59/92 per la parte rimasta a carico del fondo di cui al precedente art. 4;



g) devoluzione di patrimoni delle cooperative aderenti a UE.COOP. in caso di loro trasformazione e in tutti gli altri casi previsti per legge o per statuto.

Il bilancio deve essere certificato come prescritto all'art. 12 comma 5 della legge n. 59 del 1992.

Articolo 19.

Gli utili sociali sono, in primo luogo, destinati nella misura del cinque per cento alla riserva legale, **finché** questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli ulteriori utili, dopo il prelievo destinato a riserva legale, devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale, a norma dell'art. 12, comma 4, della legge n. 59 del 1992.

SCIoglimento DELLA SOCIETA' E LIQUIDAZIONE

Articolo 20.

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea nominerà il liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge.

Compiuta la liquidazione, il liquidatore o i liquidatori devono redigere il bilancio finale nel rispetto della normativa applicabile e, in ogni caso, dei principi di cui all'art. 1, comma 1 ter della Legge 241/1990 e s.m.i.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 21.

Al Direttore, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, compete la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori della società, nonché l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei suoi organi delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore specifici compiti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 22.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, nonché tra soci, amministratori, liquidatori e sindaci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite, indipendentemente dal numero delle parti, al giudizio di un Collegio Arbitrale; il Collegio sarà composto da tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Roma.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

L'arbitrato si terrà nel luogo in cui ha sede la Società e i costi dello stesso saranno determinati dagli arbitri, cui verrà richiesto di attribuire tali costi alla parte soccombente nel lodo che emetteranno.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si conviene che qualunque controversia

comunque connessa al presente statuto ovvero ai rapporti sociali, che non sia per legge compromettibile in arbitrato, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

RINVIO

Articolo 23.

Per quanto non espressamente previsto da questo Statuto si applica la disciplina di legge.

fonti non

